

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI
A SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE.**

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le condizioni e le modalità per il conferimento degli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale, ai sensi dell'art. 46, comma 3, D.L. 112/2008, convertito in legge.

Art. 2 Principi

Gli incarichi di cui al presente capo vengono conferiti dal Comune nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza, proporzionalità ed adeguatezza dei compensi, professionalità, per il perseguimento di obiettivi cui non possa farsi fronte con il personale dipendente.

Art. 3 Casi di esclusione

Le norme del presente Regolamento non si applicano agli incarichi disciplinati da specifiche normative ed a titolo esemplificativo e non esaustivo sono esclusi gli incarichi relativi ad:

- attività di supporto agli organi di direzione politica ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 267/2000;
- la copertura di posti espressamente individuati, ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000 n. 267/2000, in quanto ivi espressamente disposto da effettuarsi esclusivamente mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente e con delibera motivata di diritto privato con assoggettamento a trattamento giuridico ed economico previsto – a seconda della scelta operata – dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali ovvero dal codice civile esclusivamente in riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato;
- attività di rappresentanza processuale o patrocinio giudiziale, in mancanza di ufficio legale interno;
- incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- incarichi in qualità di componenti esperti in procedure ad evidenza pubblica o di concorso;
- Incarichi conferiti per adempimenti o resa di servizi obbligatori per legge, a condizione che non vi siano strutture o figure professionali all'interno dell'Ente a ciò deputate;
- Incarichi riconducibili alla categoria degli appalti di lavori, servizi e forniture;
- incarichi di progettazione e di attività ad essa connessi (quali direzione lavori, collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione) relativi a lavori pubblici, regolati dal Codice dei contratti di cui al D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche;

Art. 4 Condizioni per il conferimento di incarichi esterni

- a) oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno (da accertare di volta in volta);

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata (di particolare e comprovata specializzazione universitaria. Ne deriva che il possesso di conoscenze specialistiche è equiparabile a quello che si otterrebbe con un percorso formativo di tipo universitario basato, peraltro, su conoscenze specifiche inerenti al tipo di attività professionale oggetto dell'incarico. Inoltre la specializzazione richiesta, per essere "comprovata" deve essere oggetto di accertamento in concreto, da compiersi di volta in volta in sede di conferimento dell'incarico, condotto sull'esame di documentati *curricula*. Il mero possesso formale di titoli non sempre è necessario o sufficiente a comprovare l'acquisizione delle richieste capacità professionali, che spesso derivano anche o addirittura soprattutto, da maturate esperienze lavorative nel settore specifico oggetto dell'incarico. La "specializzazione" può risultare comprovata anche nel caso in cui l'esercizio di una determinata attività sia subordinato dalla legge all'iscrizione ad un albo e all'assoggettamento ad un Ordine professionale, oppure nel caso in cui si tratti di soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, per i quali non sia richiesto il possesso del titolo di laurea.

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto, modalità di determinazione del corrispettivo e del suo pagamento, ipotesi di recesso, verifiche del raggiungimento del risultato. Quest'ultima verifica è peraltro indispensabile in ipotesi di proroga o rinnovo dell'incarico.

e) Il conferimento dell'incarico deve essere preceduto da procedure selettive di natura concorsuale ed adeguatamente pubblicizzate. Da esse si può prescindere solo in circostanze del tutto particolari, e cioè:

- procedura concorsuale andata deserta;

- unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, ovvero nel caso sussista la necessità di avvalersi di prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili od assimilabili ad altre per l'originalità delle idee e per le peculiari abilità del soggetto che le può realizzare, essendo strettamente connesse alle abilità del prestatore o comunque per l'infungibilità della prestazione richiesta, per la non standardizzabilità della stessa ovvero attinenti alla tutela dei diritti esclusivi; ;

- assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.

f) in ogni caso i presupposti che legittimano il ricorso alla collaborazione debbono trovare adeguata motivazione nelle delibere di incarico.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

Art. 5

Atti di programmazione

La necessità di ricorrere agli incarichi deve essere prevista solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

Art. 6

Attestazione del responsabile del servizio

Il Responsabile del Servizio interessato attesta per iscritto:

a) che l'incarico da conferire rientri tra le attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e che corrisponda ad obiettivi e progetti specifici e determinati in coerenza con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

- b) l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno;
- c) che la spesa rientra tra il limite massimo fissato nel bilancio preventivo della spesa annua, per gli incarichi di collaborazione.

Art. 7

Selezione mediante procedure comparative

Il Responsabile procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure selettive di natura concorsuale ed adeguatamente pubblicizzate con specifici avvisi, nei quali sono evidenziati:

- a) l'oggetto, il luogo e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
- b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
- c) la sua durata;
- d) le modalità di determinazione del corrispettivo e del suo pagamento;
- e) ipotesi di recesso
- f) verifica del raggiungimento del risultato (indispensabile in ipotesi di proroga o rinnovo dell'incarico)
- e) le competenze professionali richieste come specificate all'art. 4 lett. c).

Fatte salve più ampie forme di pubblicità decise dal Responsabile competente, l'avviso dovrà essere pubblicato:

- a) pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente per un periodo di tempo non inferiore a 7 giorni e non superiore a 30 giorni;
- b) pubblicazione sul sito web dell'Ente per lo stesso periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Nessun incarico di cui al presente regolamento può essere artificiosamente frazionato allo scopo di sottoporlo ad un regime di pubblicità inferiore rispetto a quello previsto e/o per ricondurlo alle ipotesi di cui al successivo paragrafo del presente articolo.

Ai fini dell'ottimizzazione dell'attività amministrativa e del contenimento dei costi, per il conferimento di incarichi il cui valore unitario sia limitato e comunque non superiore ad € 5.000,00, la valutazione comparativa potrà svolgersi attraverso la consultazione di tre soggetti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'incarico da affidare, prescindendo da quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo.

Art. 8

Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Il Responsabile procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali valutando in termini comparativi gli elementi curricolari, le proposte operative e le proposte economiche anche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di:
 - a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
 - b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
 - d) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto.

2. In relazione alle peculiarità dell'incarico, il responsabile può definire ulteriori criteri di selezione.

Art. 9

Disciplinare d' incarico

Il Responsabile formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.

Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, durata, luogo, oggetto, modalità di determinazione del corrispettivo e del suo pagamento, ipotesi di recesso, verifiche del raggiungimento del risultato. Quest'ultima verifica è indispensabile in ipotesi di proroga o rinnovo dell'incarico.

Ai contratti si applicano le norme previste dal codice civile sul lavoro autonomo.

Art. 10

Limite massimo di spesa annuo

Il limite massimo di spesa annuo è inserito nel bilancio di previsione ai sensi dell'art. 46, comma 3, L. 133/2008.

Art. 11

Pubblicazione degli incarichi

Il Responsabile competente:

a) provvede a trasmettere direttamente o all'ufficio competente per la pubblicazione sul sito web istituzionale, i provvedimenti di incarico completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.

L'incarico avrà efficacia solo successivamente a detta pubblicazione.

b) comunica al servizio personale i dati necessari per la trasmissione semestrale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in adempimento a quanto previsto dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001;

c) trasmette, tramite il Servizio Affari Generali, la comunicazione degli incarichi di importo superiore ai 5.000,00 euro alla Sezione Regionale della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo alla gestione.

Art. 12

Società in house

Le disposizioni del presente regolamento devono costituire linee guida per la definizione generale dei criteri e delle modalità per gli affidamenti degli incarichi di collaborazione autonoma da parte delle Società partecipate dal Comune, affidatarie dei servizi in house. A tal fine dette Società sono

tenute a trasmettere al Comune un' attestazione di conformità al presente regolamento, per ogni incarico affidato.

Il Comune in qualunque momento potrà richiedere la documentazione integrale dell'incarico.

Art. 13
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione.

INDICE

Art. 1 – Oggetto.....	Pag. 2
Art. 2 - Principi.....	Pag. 2
Art. 3 – Casi di esclusione.....	Pag. 2
Art. 4 - Condizioni per il conferimento di incarichi esterni.....	Pag. 2
Art. 5 – Atti di programmazione.....	Pag.3
Art. 6 – Attestazione del Responsabile del servizio.....	Pag.3
Art. 7 – Selezione mediante procedure comparative.....	Pag.4
Art. 8 – Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative..	Pag. 4
Art. 9 – Disciplinare d’incarico.....	Pag.5
Art. 10 - Limite massimo di spesa annuo.....	Pag.5
Art. 11 – Pubblicazione degli incarichi.....	Pag.5
Art. 12 – Società in house.....	Pag.5
Art. 13 – Entrata in vigore.....	Pag.6